

TAR Torino 26/03/1997 n. 174

legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.2

La facoltà di dettare a verbale riserve sulla legittimità delle operazioni di gara ha il mero valore di sollecitazione dell'Amministrazione perché faccia uso dei propri poteri di autotutela, mentre il mancato uso di tale facoltà, non comportando acquiescenza, non preclude l'esperimento dei rimedi giurisdizionali avverso eventuali provvedimenti lesivi. E' illegittima la riapertura di una gara d'appalto dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione, giacché - ove abbia riscontrato vizi nel procedimento - l'Amministrazione può solo provvedere all'annullamento d'ufficio della gara stessa